

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Aprile 2014

Approfondimento su: Domanda 5 per mille.

Mar. 15

Iva

Fattura differita

Scade oggi il termine per l'emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti “**super semplificati**” e “**minimi**”.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Mer. 16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti : Versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Enpals Versamento

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Mer. 30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Mer. 30

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al 2° mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

DOMANDA 5 PER MILLE

Nel 2014 la scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF riguarda, le stesse finalità degli anni precedenti che sono rimaste invariate.

Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori partecipano al riparto del 5 per mille dell'IRPEF a condizione che siano iscritte in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate.

L'iscrizione nell'elenco relativo al 2014 deve avvenire anche da parte dei soggetti già iscritti negli anni precedenti.

Presentazione telematica della domanda e iscrizione negli elenchi

Tale iscrizione dovrà essere effettuata, inviando la relativa domanda:

- ✓ esclusivamente in via telematica;
- ✓ sulla base della procedura disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
- ✓ entro il 7.5.2014;
- ✓ direttamente dai soggetti interessati, abilitati ai servizi telematici e in possesso del codice PIN;
- ✓ oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili).

La domanda di iscrizione comprende un'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per beneficiare del riparto dell'imposta.

L'elenco dei soggetti ammessi, formato sulla base delle domande di iscrizione validamente accolte, sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) entro il 14.5.2014. Per ciascun soggetto iscritto saranno indicati:

- ✓ la denominazione;
- ✓ la sede;
- ✓ la tipologia di appartenenza;
- ✓ il codice fiscale.

Dichiarazione sostitutiva sulla persistenza dei requisiti

Entro il 30.6.2014, i legali rappresentanti dei soggetti ammessi devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla persistenza dei requisiti necessari per beneficiare del riparto del 5 per mille:

- utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate:
 - uno destinato alle associazioni sportive dilettantistiche;
 - l'altro riguardante gli altri soggetti;
- allegando una copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, anche se il legale rappresentante non è cambiato rispetto all'anno precedente.

Direzione regionale delle Entrate

Ad eccezione delle associazioni sportive dilettantistiche, la dichiarazione sostitutiva in esame deve essere inviata:

- ✓ alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) territorialmente competente;
- ✓ mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC).

L'invio tramite posta elettronica certificata (PEC) deve avvenire:

- ✓ sulla base degli indirizzi PEC disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- ✓ riportando nell'oggetto l'indicazione "Dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2014";
- ✓ allegando copia della dichiarazione sostitutiva, ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché della copia del documento di identità.

Regolarizzazione delle violazioni

L'art. 2 co. 2 del D.L. 2.3.2012 n. 16, conv. in L. 26.4.2012 n. 44, ha previsto una procedura di "ravvedimento operoso" per gli enti che, in possesso dei requisiti sostanziali per accedere ai fondi del 5 per mille, non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini previsti, ai suddetti adempimenti.

In particolare, la regolarizzazione può avvenire qualora:

- ✓ la domanda di iscrizione non venga regolarmente presentata entro il 7.5.2014;
- ✓ la dichiarazione sostitutiva non venga regolarmente presentata entro il 30.6.2014;
- ✓ alla dichiarazione sostitutiva presentata entro il 30.6.2014 non sia stata allegata la fotocopia del documento di identità del rappresentante legale.

Per poter accedere alla regolarizzazione, i requisiti sostanziali per l'ammissione al riparto del 5 per mille devono essere posseduti alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione.

Riparto ed erogazione delle somme spettanti ai singoli beneficiari

Ai soggetti inseriti negli elenchi definitivi dei beneficiari spettano le quote del 5 per mille dell'IRPEF relativa al 2013:

- ✓ dei contribuenti che hanno indicato il codice fiscale del beneficiario;
- ✓ in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette per la medesima finalità, in relazione all'imposta dei contribuenti che non hanno indicato uno specifico soggetto beneficiario o lo hanno indicato in maniera errata.

L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione delle somme qualora:

- ✓ risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio;
- ✓ abbia diritto ad un importo complessivo inferiore a 12,00 euro.

Ai fini della determinazione delle somme da assegnare, si terrà conto del limite di spesa di 400 milioni di euro fissato dalla legge.

Gli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che sono iscritti nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille ai sensi del citato D.L. n. 98/2011, al fine di partecipare al riparto delle somme devono presentare, a pena di decadenza, il programma delle attività e degli interventi che intendono realizzare con il contributo proveniente dalla quota del 5 per mille:

- ✓ entro il 30.11.2014;
- ✓ esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita area resa disponibile sul sito Internet del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

Obbligo rendicontazione somme ricevute

I soggetti ammessi al riparto del 5 per mille per l'anno finanziario 2014 devono redigere un apposito e separato rendiconto:

- ✓ entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate;
- ✓ utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti (es. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali);
- ✓ dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme attribuite.

In relazione alle associazioni sportive dilettantistiche, nel suddetto rendiconto devono essere illustrate anche le attività di interesse sociale effettivamente svolte.

I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmessi, se sono stati percepiti importi pari o superiori a 20.000,00 euro:

- ✓ all'Amministrazione che ha erogato le somme, per consentirne il controllo;
- ✓ entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la loro compilazione.

I soggetti che hanno percepito importi inferiori a 20.000,00 euro, invece:

- ✓ non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovrà avvenire solo in seguito ad apposita richiesta delle Amministrazioni competenti;
- ✓ devono conservare tali documenti per 10 anni.

Gli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che partecipano al riparto del 5 per mille ai sensi del citato D.L. n. 98/2011, sono tenuti a redigere un apposito rendiconto:

- ✓ secondo modalità e termini di presentazione che saranno indicati nel decreto di riparto delle somme;
- ✓ tenuto conto della tipologia e della specificità dei programmi di interventi finanziati.